

Comune di

# Polaveno



*Bilancio di previsione*  
**2016-2018**



# COMUNE DI POLAVENO

---

*Provincia di Brescia*



## **BILANCIO DI PREVISIONE** **2016-2018**

# SOMMARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2016-2018 .....	p.	5
I valori finanziari complessivi.....	p.	7
Equilibri di bilancio .....	p.	11
LEGGE DI STABILITA' 2016		
Novità in materia di tributi locali .....	p.	12
ENTRATE .....	p.	17
Titolo I - Entrate tributarie .....	p.	18
Titolo II - Entrate da trasferimenti correnti.....	p.	22
Titolo III - Entrate extratributarie .....	p.	23
SPESA .....	p.	25
La Spesa per Missioni .....	p.	27
La Spesa Corrente per Macroaggregati .....	p.	28
SPESA PER IL PERSONALE.....	p.	29
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' .....	p.	30
IL BILANCIO DEGLI INVESTIMENTI E RELATIVE FONTI DI INVESTIMENTO .....	p.	32
BILANCIO E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016-2018.....	p.	33
<b>BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018</b>		
<i>ENTRATE PER TITOLI E TIPOLOGIE</i> .....	p.	36
<i>SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI</i> .....	p.	41
<b>ALLEGATI</b> .....	p.	71
<b>BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 PER CAPITOLI</b>		
<b>(GESTIONE DI COMPETENZA)</b> .....	p.	125

## **NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2016-2018**

L'approvazione del Bilancio di Previsione rappresenta un momento delicato ed importante nella vita amministrativa dell'Ente Locale, non solo sotto l'aspetto politico, ma anche sotto i profili tecnici e contabili.

Il valore programmatico del bilancio di previsione assume, oggi più che mai, assoluta rilevanza nell'ambito della vita amministrativa di un Comune, considerato il contingente contesto socio economico caratterizzato da una crisi a livello globale che si riflette pesantemente su ogni singola Comunità locale, nonché le importanti innovazioni normative in materia di federalismo fiscale. Ecco quindi che la capacità gestionale delle Amministrazioni Comunali costituisce un aspetto fondamentale che, pur nell'ambito delle competenze attribuite alle stesse Amministrazioni dalla normativa vigente, deve essere tesa a fornire il maggior sostegno possibile alle singole realtà locali, garantendo e potenziando in ogni caso quei servizi e quelle infrastrutture che rappresentano risposte imprescindibili ai bisogni dei cittadini.

La presente nota integrativa viene redatta ai sensi di quanto previsto dall'allegato n. 1/4 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, relativo alla disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Per il 2015, il decreto legislativo n. 118 del 2011 ha richiesto agli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai loro organismi strumentali e ai loro enti strumentali in contabilità finanziaria (anche se adottano la contabilità economico patrimoniale), che non hanno partecipato alla sperimentazione, di affiancare i nuovi schemi di bilancio di previsione e di rendiconto per missioni e programmi (con funzioni conoscitive) agli schemi di bilancio annuale e pluriennale e di rendiconto adottati nel 2015, che conservano la funzione autorizzatoria e valore giuridico ai fini della rendicontazione. Entrambe le versioni del bilancio e del rendiconto riportano le medesime risultanze contabili (trattasi della classificazione dei medesimi dati con due differenti criteri). Il bilancio pluriennale predisposto secondo lo schema adottato nel 2014 ha valore autorizzatorio per il 2015.

Dal 2016 è previsto il pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile mediante:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore giuridico con riferimento all'esercizio 2016 e successivi. Il bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
- adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare l'obbligo al 2017.

Quindi si ricordano:

- l'articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale dispone che a decorrere dal 2016 gli enti *"adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria"*;
- le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale [www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/) ad oggetto: *Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'esercizio 2016, in cui viene precisato, che "Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)"*.

Stante gli ampi contenuti dei sopra ricordati documenti, la presente nota integrativa si limita a presentare i contenuti previsti dal principio contabile della programmazione, laddove ne ricorrano i presupposti descrittivi.

## ***I valori finanziari complessivi***

Le previsioni di bilancio sono state predisposte, nel pieno e imprescindibile rispetto delle previsioni di bilancio, al fine di dare soddisfazione ai bisogni espressi dalla comunità amministrata.

Il bilancio di previsione 2016 è redatto ai sensi dell'articolo del D.Lgs. 118/2011 che, dettando le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, all'Allegato 1, previsto dall'articolo 3, comma 1, ha individuato i nuovi principi contabili (18 in totale).

Essi sono:

- 1. Principio dell'annualità:** i documenti del sistema bilancio devono essere predisposti a cadenza annuale e si riferiscono ad un periodo di gestione che coincide con l'anno solare.
- 2. Principio dell'unità:** il complesso delle entrate finanzia indistintamente quello delle uscite, salvo diversa disposizione normativa.
- 3. Principio dell'universalità:** il sistema di bilancio deve ricomprendere tutte le operazioni ed i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali, riconducibili all'ente locale, al fine di presentare una rappresentazione veritiera e corretta dell'andamento dell'Ente.
- 4. Principio dell'integrità:** nel bilancio di previsione e nel rendiconto non vi devono essere compensazioni di partite. E' quindi vietato iscrivere le entrate al netto delle spese sostenute per la loro riscossione e, parimenti, di registrare le spese ridotte delle correlate entrate.
- 5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità:** è richiesto di "rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente ed il risultato economico dell'esercizio". Sono vietate, quindi, sopravvalutazioni e sottovalutazioni di entrate e di spese. Il sistema di bilancio deve presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali.
- 6. Principio della significatività e rilevanza:** un'informazione, affinché sia utile, cioè in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori, deve essere significativa per le loro esigenze informative. Pertanto, l'esattezza dei dati di bilancio è legata alla correttezza dei procedimenti di valutazione adottati nella redazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio.
- 7. Principio della flessibilità:** all'interno del sistema bilancio di previsione è prevista la possibilità di modificare i documenti contabili di programmazione e previsione per fronteggiare circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione.

- 8. Principio della congruità:** comporta la verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti, valutata in relazione agli obiettivi programmati e agli andamenti storici, e con riguardo anche al riflesso sugli impegni pluriennali.
- 9. Principio della prudenza:** comporta l'iscrizione in bilancio delle sole componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative sono limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste. Occorre evitare, in sede di programmazione, di sovrastimare le entrate e/o sottostimare le spese, pena il conseguimento, in fase di gestione, di squilibri gestionali.
- 10. Principio della coerenza:** implica la presenza di un nesso logico tra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione. I documenti contabili, infatti, devono essere strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi.
- 11. Principio della continuità e della costanza:** si applica al fine di salvaguardare gli equilibri economico-finanziari, permettere il loro perdurare nel tempo e, unitamente alla continuità nell'applicazione dei principi contabili e di valutazione, di consentire la comparabilità delle valutazioni tra i documenti contabili.
- 12. Principio della comparabilità e della verificabilità:** gli utilizzatori delle informazioni del bilancio devono essere in grado di comparare nel tempo le informazioni di poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, per poterne valutare gli andamenti. Inoltre, tutte le informazioni fornite dal sistema di bilancio devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito.
- 13. Principio della neutralità:** la redazione dei documenti contabili si fonda su principi contabili indipendenti ed imparziali, evitando, quindi, di favorire gli interessi o le esigenze di gruppi particolari. La neutralità sussiste in tutto il procedimento formativo del sistema di bilancio.
- 14. Principio della pubblicità:** il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. E' compito dell'Ente rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati.
- 15. Principio dell'equilibrio di bilancio:** la norma individua due profili di pareggio, uno complessivo e l'altro di parte corrente. Il pareggio finanziario complessivo consiste nella eguaglianza tra il totale delle entrate che si prevede di accertare ed il totale delle spese che si prevede di impegnare. Il pareggio finanziario di parte corrente garantisce la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di breve termine, imponendo il rispetto del pareggio fra entrate correnti (primi tre titoli dell'entrata: entrate tributarie, derivanti da contributi e trasferimenti ed extratributarie) e spese correnti (primo titolo della spesa) sommate alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari. Se la



suddetta situazione corrente è positiva, l'avanzo che si è determinato ("avanzo economico") può essere utilizzato come ulteriore fonte di finanziamento delle spese d'investimento.

- 16. Principio della competenza finanziaria:** criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti ed impegni).
- 17. Principio della competenza economica:** questo principio rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attività amministrative che la singola amministrazione pubblica svolge durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano "utilità economiche" cedute e/o acquisite, anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. Per il principio della competenza economica, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.
- 18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma:** le operazioni e i fatti accaduti durante l'esercizio devono essere rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale, in conformità alla loro sostanza e non solo secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale. In altre parole, la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni Amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, la valutazione e l'esposizione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

## Entrate

	<b>Residui presunti</b>	<b>Assestato</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>Previsioni di cassa</b>
<i>Fondo di cassa</i>				282.694,47
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	313.709,40	1.135.100,00	1.125.100,00	1.441.635,42
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	1.004,22	31.500,00	41.000,00	48.000,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	34.488,49	364.300,00	408.400,00	451.200,96
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	88.266,30	306.014,80	65.000,00	117.375,08
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 6</b> - Accensione Prestiti	10.311,78	0,00	0,00	10.311,78
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto terzi e partite di giro	15.887,32	514.000,00	514.000,00	518.076,06
<i>Avanzo applicato</i>	0,00	94.000,00	0,00	0,00
<i>Fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	13.606,99	13.504,16	0,00
<b>Totale ENTRATE</b>	<b>463.667,51</b>	<b>2.658.521,79</b>	<b>2.367.004,16</b>	<b>3.069.293,77</b>

## Spese

	<b>Residui presunti</b>	<b>Assestato</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>Previsioni di cassa</b>
<i>Disavanzo applicato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1</b> - Spese correnti	232.712,25	1.400.706,99	1.428.804,16	1.686.635,93
<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale	74.665,73	381.514,80	65.000,00	135.894,22
<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4</b> - Rimborso Prestiti	0,00	162.300,00	159.200,00	159.200,00
<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Titolo 7</b> - Uscite per conto terzi e partite di giro	30.116,28	514.000,00	514.000,00	532.693,44
<b>Totale SPESE</b>	<b>337.494,26</b>	<b>2.658.521,79</b>	<b>2.367.004,16</b>	<b>2.714.423,59</b>

# EQUILIBRI DI BILANCIO

Gli equilibri di bilancio sono rispettati:

## EQUILIBRI DI BILANCIO

		CASSA 2016	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
<i>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</i>		282.694,47			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	13.504,16	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.940.836,38	1.574.500,00	1.559.500,00	1.559.500,00
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.686.635,93	1.428.804,16	1.397.600,00	1.394.700,00
Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	159.200,00	159.200,00	161.900,00	164.800,00
Altre poste differenziali	(+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>95.000,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	127.686,86	65.000,00	68.000,00	68.000,00
Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	135.894,22	65.000,00	68.000,00	68.000,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>		<b>-8.207,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>		<b>86.793,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio</b>		<b>369.487,56</b>			

# LEGGE DI STABILITÀ 2016

## Novità in materia di tributi locali

La Legge di Stabilità per l'anno 2016 (Legge 28 Dicembre 2015, n. 208), formata da un solo articolo e composta da 999 commi, ha apportato numerose novità in materia di fiscalità locale.

In particolare:

### **Abitazioni concesse in comodato ai parenti (comma 10)**

Dal 2016 viene nuovamente variata la disciplina dei comodati. Rispetto al passato in cui la norma **prevedeva la facoltà** per i Comuni di istituire, previo disposizione regolamentare, l'assimilazione all'abitazione principale, la nuova legge di stabilità ne prevede l'applicazione *ope legis*.

Tuttavia, per poter usufruire del beneficio la norma pone tutta una serie di condizioni da applicarsi contemporaneamente. Innanzitutto non è prevista un'esenzione totale, ma la sola riduzione della base imponibile al 50%, purché siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- il comodato deve essere fra parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli);
- l'immobile oggetto di comodato non deve essere di lusso, quindi non deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali: A1/A8/A9;
- il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato; ciò comporta un onere di € 200,00 per la registrazione più euro 16,00 di marche da bollo per ogni quattro pagine di contratto;
- il comodante deve risiedere nello stesso Comune del comodatario, quindi genitori e figli devono risiedere nello stesso Comune.

Nella pratica può accadere, ad esempio, che due genitori comproprietari siano residenti in Comuni diversi e che solo uno risieda nel Comune in cui insiste l'immobile concesso in comodato al figlio. In tal caso la riduzione spetterà al solo genitore coincidente con il Comune di residenza del figlio. L'altro pagherà per intero l'imposta corrispondente alla propria quota. Per ottenere il beneficio è necessario che il comodante possieda un solo immobile in Italia ed abbia la residenza anagrafica e dimori abitualmente nello stesso comune in cui si trova la casa data in comodato. Il beneficio si applica altresì nel caso in cui il comodante possieda nello stesso comune, oltre all'appartamento concesso in comodato, un altro appartamento comunque non "di lusso"(A1-A8-A9) adibito a propria abitazione principale.

Al comodatario invece non vengono poste condizioni; nel caso in cui, ad esempio, lo stesso risulti essere proprietario anche di numerosi appartamenti, il beneficio per il comodante spetta ugualmente.

I requisiti devono essere attestati nel modello di dichiarazione IMU da presentarsi entro il 30 giugno 2017 per l'anno 2016. Quindi non sono più valide le certificazioni o dichiarazioni presentate in funzione delle disposizioni regolamentari, considerato che le condizioni sono cambiate e che la norma prevede espressamente che il soggetto passivo **deve certificare i suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU.**

L'aliquota da applicare è quella ordinaria prevista per l'anno 2015.

### **Esenzione IMU terreni agricoli (comma 13)**

Il comma 13 prevede il ripristino di esenzione del pagamento dell'IMU per i terreni agricoli secondo le disposizioni previste nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, nella quale venivano specificati i Comuni montani e collinari i cui terreni fruivano dell'esenzione ICI, ora applicabile all'IMU.

La norma dispone inoltre che, a decorrere dall'anno 2016, oltre che ai Comuni di cui sopra l'esenzione si applica anche ai terreni agricoli:

- a) **Posseduti e condotti direttamente** dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Quindi anche nei Comuni cosiddetti **di pianura** gli agricoltori in possesso dei requisiti di cui sopra saranno esenti dal pagamento dell'IMU. Rimangono soggetti al pagamento invece tutti quei terreni che non sono coltivati direttamente, ad esempio dati in affitto, anche se ad agricoltori. Per godere del beneficio i due requisiti, possesso e conduzione diretta, si devono manifestare contemporaneamente.

- b) Ubicati nelle isole minori di cui all'allegato A) della Legge n. 448 del 2001 (tutte le isole escluse la Sicilia e la Sardegna).
- c) A immutabile destinazione agro-silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Relativamente ai suddetti punti b) e c), l'agevolazione spetta in ogni caso indipendentemente dal possesso e della conduzione.

### **TASI e assimilazione all'abitazione principale (comma 14 lettera b)**

Il comma 14 lettera b) della Legge di Stabilità, riscrivendo il comma 669 della Legge 147/2013 ridefinisce il presupposto impositivo della Tasi, prevedendone l'esclusione dell'abitazione principale.

Con il richiamo all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 vengono stabilite le medesime condizioni dell'IMU per quanto concerne la fattispecie dell'abitazione principale e relative pertinenze. Quindi, nell'esonero oltre all'abitazione sono

ricomprese anche le pertinenze nella misura di una unità per ogni immobile di categoria C/2-C/6-C/7.

L'esonero non opera per le unità immobiliari cosiddette di lusso e classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9.

### **Esenzione TASI abitazione principale e quota inquilino (comma 14, lettere a e d)**

Il comma 14 lettera a) modifica l'art. 1 comma 639 della Legge 147/2013 e prevede l'abolizione del pagamento della Tasi, oltre che dall'abitazione principale del possessore, anche **della quota a carico dell'inquilino o comodatario, purché da esso utilizzata come abitazione principale.**

Il beneficio non spetta per gli immobili di categoria A/1-A/8-A/9. Per tali immobili il possessore e l'utilizzatore continueranno a corrispondere il tributo come nel 2015. Inoltre l'utilizzatore dovrà avere la **dimora abituale e la residenza nell'immobile** che non deve comunque essere di categoria A1-A8-A9.

La lettera d) dispone che il **possessore** di un immobile destinato ad abitazione principale del detentore e purché non di lusso (A1-A8-A9), verserà la Tasi nella medesima percentuale prevista per l'anno 2015 (minimo 70% - massimo 90%, vedasi regolamento comunale). Se il Comune non ha stabilito nel proprio regolamento la percentuale, la stessa sarà applicata nella misura del 90%.

Quindi, a seguito dell'abolizione della quota inquilino possiamo notare che, per i Comuni che ne hanno previsto l'applicazione, a differenza degli anni precedenti, la Tasi gravante sull'immobile non sarà più del 100%, bensì fluttuerà su una percentuale da un minimo del 70% ad un massimo del 90%.

### **Immobili costruiti e destinati alla vendita (comma 14, lettera c)**

La lettera c) del comma 14 dispone che l'aliquota Tasi per i cosiddetti "beni merce", cioè quei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, purché non locati, è ridotta all'uno per mille.

La norma prevede inoltre che i Comuni possono disporre un aumento fino al 2,5 per mille, ovvero la diminuzione fino all'azzeramento.

Tuttavia va precisato che per l'anno 2016, a seguito del blocco degli aumenti delle aliquote, i Comuni non potranno applicare alcun aumento, anche se l'aliquota è inferiore al 2,5 per mille.

Per tali immobili rimane comunque l'esenzione IMU così come prevista dall'art. 13, comma 9-bis, del D.L. 201/2011.

### **Assimilazioni all'abitazione principale (comma 15)**

Per effetto del comma 15 vengono assimilati all'abitazione principale:

- gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci studenti universitari, anche in assenza della residenza anagrafica;
- gli alloggi sociali;
- le unità non locate dei dipendenti delle Forze armate.

### **Separazione dei coniugi e assegnazione della casa coniugale (comma 16)**

Il comma 16 prevede l'esclusione del pagamento dell'IMU relativa alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di atto di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Tale esclusione non opera per le abitazioni ricomprese nelle categorie A/1-A/8-A/9. In tal caso l'IMU è comunque dovuta nella misura ridotta del 4 per mille con l'applicazione della detrazione di € 200,00. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta per ognuno di essi in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica, a nulla rilevando la quota di possesso.

### **Fabbricati a destinazione speciale - "Imbullonati" (commi 21 - 24)**

La nuova disposizione del comma 21 rivede, a decorrere dall'anno d'imposta 2016, il meccanismo di attribuzione della rendita catastale per gli immobili a destinazione speciale di categoria "D".

L'attribuzione dovrà avvenire per stima diretta, tenendo conto di una serie di elementi caratterizzanti l'immobile, quali suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi. Sono esclusi dalla stima i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 gli intestatari degli immobili di categoria "D", rientranti nelle previsioni di cui al comma 21, **potranno** ridefinire le rendite catastali con i nuovi criteri presentando gli atti di aggiornamento mediante la procedura DOCFA.

Per il solo anno 2016, se gli atti di aggiornamento verranno presentati **entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali conseguenti avranno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2016.**

Per gli atti presentati oltre tale termine, **le nuove rendite decorreranno dal 1° gennaio dell'anno successivo.**

E' bene chiarire che la norma non ha carattere interpretativo ma novativo, per cui produce i propri effetti a decorrere dal 1° gennaio 2016. Non risolve quindi i problemi sorti nel passato per i quali rimangono in essere tutti i contenziosi in atto.

**Abolizione Imposta Municipale Secondaria (comma 25)**

E' abrogata la disposizione contenuta nel D.Lgs. 23/2011 che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale secondaria (IMUS), che avrebbe dovuto sostituire TOSAP – COSAP – Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni – canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

**Blocco aumenti tariffari (comma 26)**

Per l'anno 2016 è previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai valori deliberati per il 2015.

Il blocco non si applica alle Tariffe Tari (tariffe peraltro definite in funzione delle risultanze del Piano Finanziario).

**Maggiorazione TASI (comma 28)**

Per l'anno 2016 l'aliquota aggiuntiva Tasi dello 0,8 per mille, per gli immobili non soggetti ad esenzione, con apposita delibera del Consiglio Comunale può essere confermata ai livelli dell'anno 2015.

**Canoni concordati (commi 53 e 54)**

Per gli immobili concessi in locazione a canone concordato, i pagamenti dell'IMU e della Tasi sono dovuti nella misura ridotta del 75%.

*"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."*

I Tributi speciali più importanti sono i Diritti sulle pubbliche affissioni e il Fondo di solidarietà comunale.



# ENTRATE

## **Classificazione delle Entrate (ex art. 15 – D.Lg. 118/2011)**

Ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011, le entrate sono state aggregate in Titolo, Tipologie e Categorie, come di seguito riportato:

- Titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
- Tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto consiliare;
- Categorie, definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette al Consiglio, ai soli fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie di entrata in categorie.

Ai fini della gestione (Piano esecutivo di gestione) e della rendicontazione, le tipologie sono ripartite in categorie, capitoli ed eventualmente articoli secondo il rispettivo oggetto. I capitoli e gli articoli si raccordano con il quarto livello di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Per l'elenco delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie si rimanda agli schemi di bilancio.

Le entrate correnti di cui l'Ente può disporre sono costituite da entrate Tributarie, Trasferimenti correnti, entrate Extratributarie. Le Entrate tributarie di competenza dell'esercizio sono l'asse portante dell'intero bilancio comunale in quanto la gestione economica e finanziaria dell'Ente dipende dal volume di risorse che vengono reperite.

## **Titolo I - Entrate tributarie**

Le risorse del Titolo primo sono costituite dalle Entrate Tributarie.

Appartengono a questo aggregato le Imposte, le Tasse, i Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie.

	<b>Residui presunti</b>	<b>Assestato</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>Previsioni di cassa</b>
<b>Tipologia 101</b> - Imposte, tasse e proventi assimilati	297.513,32	750.100,00	790.100,00	1.089.329,68
<b>Tipologia 104</b> - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tipologia 301</b> - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	16.196,08	385.000,00	335.000,00	352.305,74
<b>Tipologia 302</b> - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>313.709,40</b>	<b>1.135.100,00</b>	<b>1.125.100,00</b>	<b>1.441.635,42</b>

Nel contesto normativo e socio-economico in cui si opera, i Comuni non hanno nuove leve di imposizione fiscale e, nel contempo, hanno l'onere di mantenere interventi in ambito sociale. Le previsioni da elaborare sono rese ulteriormente complesse dalle disposizioni introdotte dall'art. 47 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, che prevedono ulteriori tagli ai contributi da riconoscere ai Comuni, con ulteriori criticità in termini di disponibilità finanziarie. D'altra parte, i nuovi principi contabili, a cominciare dal principio generale della competenza finanziaria potenziata (nuove regole di imputazione a bilancio di entrate e spese).

Con le nuove modalità di rilevazione dell'accertamento per le entrate e dell'impegno per le spese correnti, non si anticipa più la registrazione dei fatti gestionali, ma questi vengono contabilizzati in un periodo molto più prossimo alla fase finale del processo (incasso o pagamento).

Pertanto, per le entrate da inserire in bilancio occorre verificare il momento in cui si avrà l'accertamento, ossia bisogna valutare il momento in cui il diritto di credito relativo ad una specifica entrata viene a scadenza.

Secondo il criterio dettato dal principio contabile della competenza finanziaria potenziata (**principio n. 16**), le entrate di interesse per l'ufficio tributi vanno così valutate:

- le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione (quali IMU/TASI) vanno imputate sulla base della stima di quanto effettivamente potrà essere riscosso e non con riferimento all'entrata potenziale;
- le entrate incassate con bollette di pagamento sono accertate ed imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi i modelli di pagamento, purché si crei il fondo crediti di dubbia esigibilità;
- in caso di riscossione rateizzata, l'entrata corrente può essere mantenuta nell'anno di riferimento purché risponda a criteri ragionevoli e non superi i 12 mesi;
- l'emissione di ruoli coattivi/ingiunzioni fiscali deriva, di solito, da entrate già accertate e, pertanto, non deve essere considerata la parte della sorte, ma occorre considerare solo le sanzioni e gli interessi correlati al ruolo coattivo/ingiunzione fiscale, con accertamento per cassa.

Nel caso di entrate diverse da quelle tributarie, eventualmente di competenza dell'ufficio entrate, ma relative alla gestione dei servizi pubblici, l'accertamento viene effettuato sulla base dell'idonea documentazione predisposta dall'ente creditore e vanno imputate all'esercizio in cui il servizio è reso all'utenza

---

## IMPOSTE

---

### **Imposta Unica Comunale (IUC)**

### **Imposta Municipale Propria (IMU)**

Con il D.L. 201/2011 (Manovra Monti), convertito nella Legge 214/11, era stata istituita in via "sperimentale", dal 2012 al 2014, l'Imposta Municipale Propria, in sostituzione dell'ICI.

### **Imposta Comunale sugli Immobili**

Come detto sopra, in seguito all'introduzione dell'I.M.U. dal 2012, è stata abrogata l'Imposta Comunale sugli Immobili.

La previsione iscritta a bilancio fa riferimento pertanto esclusivamente alle **attività di accertamento e di liquidazione in considerazione delle verifiche programmate per il 2016 e in rapporto alle entrate a tale titolo incassate negli anni precedenti.**

## Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

L'articolo 1, comma 639, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), ha introdotto il nuovo Tributo sui Servizi Indivisibili denominato *TASI*. Il tributo, come anticipato, è parte integrante della IUC (Imposta Unica Comunale), composta anche da una parte patrimoniale (IMU) e da una parte relativa ai rifiuti (TARI).

Si richiama quanto detto in premessa, ricordando che il comma 14 lettera b) della Legge di Stabilità, riscrivendo il comma 669 della Legge 147/2013, ha ridefinito il presupposto impositivo della Tasi, prevedendone l'esclusione dell'abitazione principale. Il comma 14, lettera a), modificando l'art. 1 comma 639 della Legge 147/2013, prevede l'abolizione del pagamento della Tasi, oltre che dall'abitazione principale del possessore, anche **della quota a carico dell'inquilino o comodatario, purché da esso utilizzata come abitazione principale**. Tale beneficio non viene riconosciuto per gli immobili di categoria A/1-A/8-A/9, per i quali il possessore e l'utilizzatore continueranno a corrispondere il tributo come nel 2015. La norma sancisce inoltre che l'utilizzatore dovrà avere la **dimora abituale e la residenza nell'immobile**, che non deve comunque essere di categoria A1-A8-A9.

Il gettito TASI è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili, ovverosia quei servizi offerti dai Comuni alla generalità dei cittadini e che riguardano l'illuminazione pubblica, la manutenzione di strade, verde pubblico e vari servizi per la sicurezza.

---

## TASSE

---

### Tassa sui Rifiuti (TARI)

Per quanto riguarda la TARI, la nuova tassa sui rifiuti in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore (istituita con la Legge numero 27 Dicembre 2013, n. 147 ss. m.i.), il D.L. 31 Dicembre 2014, numero 192, (cosiddetto decreto "mille proroghe") sana la situazione di disapplicazione della legge. Per l'anno 2014 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dai Comuni entro il 30 Novembre 2014 (in deroga all'art. 1, comma 169 della Legge 206/2006, secondo la quale gli enti locali devono deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi di loro competenza entro la data stabilita dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione). Allorquando i Comuni non avessero provveduto in merito, è consentito ai Comuni di effettuare la riscossione sulla base dei parametri dell'anno precedente.

**Tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani interni (TARSU - recupero anni precedenti)**

Gli importi iscritti a bilancio sono riferiti esclusivamente ad attività di accertamento.

**Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES - recupero anni precedenti)**

Gli importi iscritti a bilancio sono riferiti esclusivamente ad attività di accertamento.

---

## **TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE**

---

**Entrate da Fondo di Solidarietà Comunale**

Dal 2013, in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio, è stato istituito il Fondo di solidarietà comunale, alimentato da una quota del gettito IMU, distribuito in ragione di:

- trasferimenti soppressi;
- mancato gettito derivante dagli immobili in categoria D;
- dimensione demografica e territoriale;
- perequazione del gettito IMU ad aliquota base;
- quantificazione dei costi e dei fabbisogni standard.

La previsione iscritta a bilancio è stata definita tenendo conto dei tagli operati dal Governo Centrale nel 2015 in base alle disposizioni normative vigenti.

## **Titolo II – Trasferimenti correnti**

I trasferimenti erariali sono stati tutti "fiscalizzati" dal Fondo di Solidarietà Comunale, ad eccezione dell'ex Fondo Sviluppo Investimenti, ora denominato Contributo Statale per gli interventi dei Comuni.

I trasferimenti dalla Regione sono rappresentati sostanzialmente dalle entrate per funzioni delegate dalla Regione stessa soprattutto per finalità di carattere sociale, quali l'assistenza ai minori, agli anziani, ai disabili.

	<b>Residui presunti</b>	<b>Assestato</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>Previsioni di cassa</b>
<b>Tipologia 101</b> - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.004,22	31.500,00	41.000,00	48.000,00
<b>Tipologia 102</b> - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tipologia 103</b> - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tipologia 104</b> - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tipologia 105</b> - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale trasferimenti correnti</b>	<b>1.004,22</b>	<b>31.500,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>48.000,00</b>

## **Titolo III - Entrate Extratributarie**

	<b>Residui presunti</b>	<b>Assestato</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>Previsioni di cassa</b>
<b>Tipologia 100</b> - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	27.573,05	198.200,00	233.300,00	268.605,93
<b>Tipologia 200</b> - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	442,75	7.500,00	16.500,00	17.171,24
<b>Tipologia 300</b> - Interessi attivi	222,16	1.100,00	1.100,00	1.328,49
<b>Tipologia 400</b> - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tipologia 500</b> - Rimborsi e altre entrate correnti	6.250,53	157.500,00	157.500,00	164.095,30
<b>Totale entrate extratributarie</b>	<b>34.488,49</b>	<b>364.300,00</b>	<b>408.400,00</b>	<b>451.200,96</b>

## **PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI**

### **I servizi a domanda individuale**

I servizi a domanda individuale sono costituiti da quei servizi pubblici, gestiti direttamente dal Comune, per i quali l'ente percepisce entrate a titolo di tariffe o di contribuzioni specificatamente destinate. Si tratta, in linea generale, di attività poste in essere non per obbligo istituzionale, ma come risposta alle richieste degli utenti, i quali contribuiscono, sia pur parzialmente, ai costi del servizio (per il dettaglio si veda il relativo allegato al bilancio).

### **Sanzioni amministrative per violazioni Codice della Strada**

Per le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada la previsione è stata effettuata tenendo conto della media delle riscossioni degli ultimi tre anni e considerando l'obiettivo di potenziamento dell'attività di accertamento delle infrazioni stradali. Il gettito è vincolato agli interventi previsti dai vigenti articoli 142 e 208 del Codice della Strada. Si segnala al riguardo, a partire dal 2013, la devoluzione all'ente proprietario del 50% dei proventi accertati per eccesso di velocità su strade non comunali.

Nell'apposito allegato al bilancio viene indicata la finalizzazione del gettito dei proventi derivanti da sanzioni per violazioni del Codice della Strada per l'esercizio finanziario 2016, in base alle quote stabilite dalla Giunta Comunale da destinare a ogni singola voce di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente sopra richiamata.

---

## **PROVENTI DEI BENI COMUNALI**

---

I proventi dei beni del Comune sono rappresentati essenzialmente dai proventi delle concessioni cimiteriali, dai canoni di locazione e dal rimborso delle spese per gli alloggi di proprietà comunali dati in locazione ad anziani e famiglie con basso reddito. Le previsioni di entrata sono in linea rispetto all'esercizio in corso. Nel complesso va detto che, rispetto al patrimonio disponibile, la redditività dei proventi da locazione è ovviamente bassa, in quanto la locazione di alloggi risponde ad una forma di assistenza nel campo delle abitazioni per soggetti o nuclei familiari disagiati.



# SPESA

## **Classificazione delle Spese (ex art. 14 – D.Lgs. 118/2011)**

Le spese sono classificate secondo criteri omogenei individuati dai regolamenti comunitari, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti la destinazione delle risorse pubbliche, agevolare la "lettura" secondo la finalità di spesa, consentire pertanto la più ampia comparabilità dei dati di bilancio e permetterne l'aggregazione. A tal fine, la parte Spesa del bilancio è articolata in missioni e programmi (articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011), la cui elencazione è obbligatoria per tutti gli Enti:

- le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; sono definite in base al riparto di competenze stabilito dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, assumendo come riferimento le missioni individuate per lo Stato;
- i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi istituzionali definiti nell'ambito delle missioni; la denominazione del programma riflette le principali aree di intervento delle missioni di riferimento, consentendo una rappresentazione di bilancio, omogenea per tutti gli enti pubblici, che evidenzia le politiche realizzate da ciascuna amministrazione con pubbliche risorse. Il programma è raccordato alla classificazione europea COFOG di secondo livello, secondo le corrispondenze individuate nel "Glossario delle Missioni e dei Programmi" che costituisce una guida per la classificazione delle spese, al fine di una rappresentazione omogenea delle finalità della spesa da parte degli enti stessi; il Glossario costituisce parte dell'Allegato n. 14 del Decreto Legislativo 118/2011.

All'interno dell'aggregato missione/programma le spese sono suddivise per Titoli, secondo i principali aggregati economici che le contraddistinguono. L'unità di voto per la spesa in sede di approvazione consiliare del bilancio di previsione e del rendiconto è costituita dai Programmi/Titoli.

I programmi, articolati in Titoli, ai fini della gestione sono ripartiti in macroaggregati (individuano la puntuale natura economica della spesa), capitoli ed articoli. I macroaggregati trovano compiuta rappresentazione nel Piano esecutivo di gestione nel rendiconto di gestione. I capitoli e gli articoli si raccordano con il IV livello di articolazione del piano integrato dei conti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Anche per quanto riguarda la spesa, nell'ambito dei macroaggregati, è data separata evidenza delle eventuali quote di spesa non ricorrente.

La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette al Consiglio, ai

solli fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi di spesa in macroaggregati.

Come detto, la struttura del Bilancio nelle spese prevede la ripartizione per missioni e programmi, a cui segue quella per titoli e macroaggregati, in relazione alle funzioni degli enti, ai singoli uffici che gestiscono un complesso di attività ed alla natura economica dei fattori produttivi nell'ambito di ciascun servizio.

	<b>Residui presunti</b>	<b>Assestato</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>Previsioni di cassa</b>
<i>Disavanzo applicato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Titolo 1</b> - Spese correnti	232.712,25	1.400.706,99	1.428.804,16	1.686.635,93
<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale	74.665,73	381.514,80	65.000,00	135.894,22
<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4</b> - Rimborso Prestiti	0,00	162.300,00	159.200,00	159.200,00
<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Titolo 7</b> - Uscite per conto terzi e partite di giro	30.116,28	514.000,00	514.000,00	532.693,44
<b>Totale generale delle SPESE</b>	<b>337.494,26</b>	<b>2.658.521,79</b>	<b>2.367.004,16</b>	<b>2.714.423,59</b>

## **Spese per missioni**

Sul versante della spesa, corrente e investimenti, ricordando le influenze su dati contabili dovute alla gestione diretta dei servizi, si ha:

	Residui presunti	Assestato	Previsione di competenza	Previsioni di cassa
<b>Missione 1</b> - Servizi istituzionali, generali e di gestione	82.029,92	512.756,99	518.204,16	604.873,34
<b>Missione 2</b> - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 3</b> - Ordine pubblico e sicurezza	830,35	13.750,00	12.700,00	14.405,16
<b>Missione 4</b> - Istruzione e diritto allo studio	64.928,26	449.600,00	257.100,00	334.673,99
<b>Missione 5</b> - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	400,00	14.000,00	14.300,00	14.700,00
<b>Missione 6</b> - Politiche giovanili, sport e tempo libero	12.318,22	171.800,00	45.100,00	58.363,87
<b>Missione 7</b> - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 8</b> - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.730,00	500,00	5.500,00	8.230,00
<b>Missione 9</b> - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	101.794,26	285.214,80	306.900,00	412.007,32
<b>Missione 10</b> - Trasporti e diritto alla mobilità	18.154,71	118.500,00	111.000,00	129.675,70
<b>Missione 11</b> - Soccorso civile	0,00	1.450,00	1.500,00	1.500,00
<b>Missione 12</b> - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	24.192,26	150.900,00	162.600,00	185.200,77
<b>Missione 13</b> - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 14</b> - Sviluppo economico e competitività	0,00	50,00	0,00	0,00
<b>Missione 15</b> - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 16</b> - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 17</b> - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 18</b> - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 19</b> - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 20</b> - Fondi e accantonamenti	0,00	18.000,00	15.500,00	15.500,00
<b>Missione 50</b> - Debito pubblico	0,00	208.000,00	202.600,00	202.600,00
<b>Missione 60</b> - Anticipazioni finanziarie	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Missione 99</b> - Servizi per conto terzi	30.116,28	514.000,00	514.000,00	532.693,44
<b>Totale spese per missioni</b>	<b>337.494,26</b>	<b>2.658.521,79</b>	<b>2.367.004,16</b>	<b>2.714.423,59</b>

## **Spese correnti per macroaggregati**

Per altri aspetti, *sul piano economico*, la composizione delle Spese correnti di cui al Titolo I è la seguente:

	<b>Residui presunti</b>	<b>Assestato</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>Previsioni di cassa</b>
<b>Macroaggregato 1</b> - Redditi da lavoro dipendente	10.091,72	241.556,99	262.604,16	270.910,28
<b>Macroaggregato 2</b> - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.781,99	19.300,00	19.900,00	22.256,46
<b>Macroaggregato 3</b> - Acquisto di beni e servizi	172.582,79	886.300,00	863.300,00	1.047.430,84
<b>Macroaggregato 4</b> - Trasferimenti correnti	22.516,88	137.050,00	172.000,00	204.905,60
<b>Macroaggregato 5</b> - Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Macroaggregato 6</b> - Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Macroaggregato 7</b> - Interessi passivi	0,00	45.700,00	43.400,00	43.400,00
<b>Macroaggregato 8</b> - Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Macroaggregato 9</b> - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20.000,00	8.700,00	7.500,00	32.500,00
<b>Macroaggregato 10</b> - Altre spese correnti	4.738,87	62.100,00	60.100,00	65.232,75
<b>Totale spese correnti per macroaggregati</b>	<b>232.712,25</b>	<b>1.400.706,99</b>	<b>1.428.804,16</b>	<b>1.686.635,93</b>

## **SPESA PER IL PERSONALE**

Il costo del personale previsto per l'esercizio 2016, tiene conto:

- degli incentivi da corrispondere ai responsabili di servizio;
- del fondo di cui all'articolo 15 del CCNL destinato alle politiche per lo sviluppo delle risorse umane e alla produttività;
- degli oneri relativi alla contrattazione decentrata.

Risultano rispettate tutte le disposizioni normative vigenti per quanto attiene le assunzioni e il contenimento della spesa del personale.

## FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

L'allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede:

*"Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"*

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

In relazione al rendiconto 2014 l'analisi ha prodotto i seguenti risultati:

**CALCOLO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**

(importi in migliaia di euro)

<b>ACCERTAMENTI DI COMPETENZA</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
TITOLO I: ENTRATE TRIBUTARIE	634	657	1.132	1.008	962
TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	217	358	269	277	373
ONERI DI URBANIZZAZIONE	28	26	62	47	55
<b>TOTALE</b>	<b>879</b>	<b>1.041</b>	<b>1.463</b>	<b>1.332</b>	<b>1.390</b>

<b>RISCOSSIONI DI COMPETENZA</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
TITOLO I: ENTRATE TRIBUTARIE	411	426	861	942	895
TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	149	293	229	235	346
ONERI DI URBANIZZAZIONE	28	26	62	47	55
<b>TOTALE</b>	<b>588</b>	<b>745</b>	<b>1.152</b>	<b>1.224</b>	<b>1.296</b>
<b>% DI REALIZZO COMPETENZA</b>	<b>66,9%</b>	<b>71,6%</b>	<b>78,7%</b>	<b>91,9%</b>	<b>93,2%</b>

<b>RESIDUI RIACCERTATI</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
TITOLO I: ENTRATE TRIBUTARIE	372	224	236	293	217
TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	34	80	77	47	42
<b>TOTALE</b>	<b>406</b>	<b>304</b>	<b>313</b>	<b>340</b>	<b>259</b>

<b>RESIDUI RISCOSSI</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
TITOLO I: ENTRATE TRIBUTARIE	372	197	204	116	81
TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	22	68	70	48	40
<b>TOTALE</b>	<b>394</b>	<b>265</b>	<b>274</b>	<b>164</b>	<b>121</b>
<b>% DI REALIZZO RESIDUI</b>	<b>97,0%</b>	<b>87,2%</b>	<b>87,5%</b>	<b>48,2%</b>	<b>46,7%</b>

TOTALE ACCERTAMENTI	1.285	1.345	1.776	1.672	1.649
TOTALE RISCOSSIONI	982	1.010	1.426	1.388	1.417
<b>% DI REALIZZO COMPLESSIVA</b>	<b>76,4%</b>	<b>75,1%</b>	<b>80,3%</b>	<b>83,0%</b>	<b>85,9%</b>
<b>MEDIA</b>		<b>5 anni</b>	<b>80,5%</b>	<b>3 anni</b>	<b>83,0%</b>
RESIDUI DA RIPORTARE	303	335	350	285	232

	<b>media</b>	<b>5anni</b>	<b>3 anni</b>
<b>RESIDUI DI DUBBIA ESIGIBILITA'</b>		45	39
QUOTA DA ISCRIVERE PER L'ANNO 2015	36,0%	16	14
QUOTA DA ISCRIVERE PER L'ANNO 2016	55,0%	25	22
QUOTA DA ISCRIVERE PER L'ANNO 2017	70,0%	32	28
QUOTA DA ISCRIVERE PER L'ANNO 2018	85,0%	38	34
QUOTA DA ISCRIVERE PER L'ANNO 2019	100,0%	45	39

## **IL BILANCIO DEGLI INVESTIMENTI E RELATIVE FONTI DI INVESTIMENTO**

In base a quanto sancito dall'articolo 1, comma 2, D.M. 09/06/2005, lo schema di programma triennale e dell'elenco annuale delle opere pubbliche devono essere predisposti entro il 30 Settembre ed approvati dalla Giunta Comunale entro il 15 Ottobre, per essere poi resi pubblici mediante affissione per almeno 60 giorni consecutivi nella sede dell'Amministrazione proponente, ovvero con altre forme di informazione purché predisposte in modo da poter rispettare i termini per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il Piano dei Lavori Pubblici sintetizza il programma degli investimenti che l'Amministrazione si propone di eseguire nel triennio 2016/2018 in rapporto alle necessità strutturali rilevate.

Tutte le opere saranno realizzate nell'anno di competenza in cui sono previste.

Non vi sono stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato che comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione.

Al presente documento si allega il piano degli investimenti e delle opere pubbliche, elaborato in base alle indicazioni fornite dal Responsabile dell'Area Tecnica, su indirizzo dell'Amministrazione Comunale. Le opere saranno realizzabili solo a raggiungimento delle entrate previste.



# **BILANCIO E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016-2018**

Le previsioni di entrata e di spesa nel bilancio 2016-2018 sono formulate tenendo conto in particolare:

- delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici;
- del programma degli investimenti e della ricaduta nel triennio in termini di oneri indotti sia finanziari che di manutenzione;
- degli impegni di spesa assunti a norma di legge;
- della manovra tributaria e tariffaria deliberata o attuabile in rapporto alla normativa vigente.

Il bilancio di previsione 2016-2018, i cui stanziamenti hanno carattere autorizzatorio, per la parte spesa è redatto per missioni, programmi, titoli, e macroaggregati ed indica per ciascuno l'ammontare:

- delle spese correnti di gestione;
- delle spese di investimento distinte per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.

Si richiamano anche qui le considerazioni fatte a proposito del bilancio degli investimenti e delle relative fonte di finanziamento.

Secondo i corretti principi contabili, la redazione del Documento Unico di Programmazione investe un carattere prioritario nel processo di previsione annuale. Programmazione e previsione sono processi essenziali ai fini del rispetto dei postulati di bilancio. Non vi può essere rispetto dei principi di bilancio, a partire dalla veridicità e fino al pareggio finanziario, se non vi è programmazione.

Il DUP è stato aggiornato con le specifiche previsioni finanziarie contenute nel bilancio di previsione 2016-2018.

Il DUP assume particolare rilevanza perché il suo contenuto tecnico-descrittivo può rivelarsi altamente efficace, sia in funzione dei dati, non solo finanziari, che può esporre, sia dello spazio che può riservare alle illustrazioni, alle comparazioni, alle motivazioni, non solo tecniche.

Il DUP contiene l'illustrazione della previsione delle risorse e degli impieghi contenuti nel bilancio 2016-2018, conformemente a quanto stabilito dalle leggi vigenti, dallo statuto e dal regolamento di contabilità dell'Ente.

In particolare:

1. per l'entrata comprende una valutazione generale sulle risorse più significative ed individua le fonti di finanziamento della programmazione annuale e pluriennale;
2. per la spesa è redatta per programmi, eventuali progetti, rilevando distintamente la spesa corrente consolidata, quella di sviluppo e quella di investimento;
3. motiva e spiega in modo trasparente e leggibile le scelte e gli obiettivi;
4. fornisce adeguati elementi dimostranti la coerenza delle scelte adottate con le previsioni annuali e pluriennali;
5. contiene parametri di riferimento per il controllo, tesi ad evidenziare in termini unitari i costi, i modi ed i tempi dell'azione amministrativa;
6. definisce i servizi dell'ente ed i rispettivi responsabili, affidando a ciascuno le risorse finanziarie, umane e strumentali ed i tempi di attuazione.

Il Documento Unico di programmazione è stato aggiornato con le previsioni finanziarie previste nel bilancio previsione 2016-2018.

L'aggiornamento del DUP sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale nella seduta di approvazione del bilancio pluriennale.

LUOGO

**Polaveno**

---

DATA

---

SINDACO

**Fabio Peli**

---

SEGRETARIO

**Dott. Umberto De Domenico**

---

RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

**Dott. Angelo Gino Zanetti**

---